

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 febbraio 2012 , in Roma

FEDERCASSE – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

e

Le Organizzazioni Sindacali

Dircredito-FD;

Fabi	–	Federazione Autonoma Bancari Italiana;
Fiba/Cisl	–	Federazione Italiana Bancari Assicurativi;
Fisac/Cgil	–	Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
Sincra/Ugl Credito;		
Uilca	–	Uil Credito e Assicurazioni;

Premesso che:

- a) L'art. 33, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in attuazione dell'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 126;
- b) le Parti auspicano la definizione di accordi a livello locale o aziendale, in coerenza con gli assetti contrattuali di Categoria, di cui al c.c.n.l. 21 dicembre 2007, volti all'individuazione degli istituti contrattuali soggetti alle agevolazioni previste dalla legislazione sopra richiamata,

convengono che:

- per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di cui al c.c.n.l. 21 dicembre 2007 sono recepite nella presente intesa, ai sensi della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto disposto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- le Aziende, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali, che saranno determinate con l'apposito Decreto di cui all'art. 33, comma 12, della Legge n. 183/2011, a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro di Categoria, anche per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011;
- l'Accordo tipo allegato, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito Cooperativo, ha carattere sussidiario e di indirizzo rispetto ad eventuali intese di secondo livello locali o aziendali, in coerenza con gli assetti contrattuali di Categoria di cui al c.c.n.l. 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, e costituisce un modello esemplificativo utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla

legislazione in materia di *“imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”*.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai lavoratori ed alle Aziende del Credito Cooperativo sui contenuti del presente accordo anche ai fini della sua corretta applicazione.

FEDERCASSE

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINCRA/UGL CREDITO

UILCA